

(N. 512-B)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica  
nella seduta del 21 luglio 1948*

*modificato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati  
nella Seduta del 21 luglio 1949 (V. Stampato N. 698)*

**presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio**

(PELLA)

**di concerto col Ministro delle Finanze**

(VANONI)

**e col Ministro dell'Industria e Commercio**

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 29 LUGLIO 1949

Concessione della garanzia sussidiaria dello Stato sulla emissione  
di nuove obbligazioni della Società Finanziaria Marittima « FINMARE ».

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

#### Art. 1.

È accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale alla scadenza e per il pagamento dell'interesse fisso annuo del 5 per cento, da corrisondersi in due rate semestrali eguali posticipate, ad una o più serie di obbligazioni « miste » decennali, denominate « Serie

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### Articolo unico.

È accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale alla scadenza e per il pagamento dell'interesse fisso annuo del 5 per cento, da corrisondersi in due rate semestrali eguali posticipate, ad una o più serie di obbligazioni « miste » decennali, denominate « Serie

Speciale Gestione I.R.I.-Mare », da emettersi dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale per l'ammontare nominale complessivo massimo di lire 17.100.000.000 in corrispondenza di un eguale valore nominale di azioni della Società finanziaria marittima « FINMARE », con sede in Roma, da costituirsi in gestione speciale presso l'Istituto per la Ricostruzione Industriale, a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51.

Il regolamento del prestito obbligazionario di cui al precedente comma sarà approvato dal Ministro del tesoro con proprio decreto, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministero per il tesoro accerterà l'osservanza delle norme prescritte dal regolamento.

#### Art. 2.

Le emissioni di azioni della Società finanziaria marittima « FINMARE » con sede in Roma, fino al raggiungimento della cifra complessiva di lire 17.100.000.000, di cui all'articolo 1 della presente legge, sono soggette ad imposta fissa di registro ed ipotecaria.

Sulle emittende azioni sarà inoltre applicata l'imposta di negoziazione ridotta alla metà.

#### Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Speciale Gestione I.R.I.-Mare », da emettersi dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale per l'ammontare nominale complessivo massimo di lire 17.100.000.000 in corrispondenza di un eguale valore nominale di azioni della Società finanziaria marittima « FINMARE », con sede in Roma, da costituirsi in gestione speciale presso l'Istituto per la Ricostruzione Industriale, a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51.

Il regolamento del prestito obbligazionario di cui al precedente comma sarà approvato dal Ministro del tesoro con proprio decreto, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministero per il tesoro accerterà l'osservanza delle norme prescritte dal regolamento.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.